

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3544</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **ACHILLI**

*Presentata il 5 marzo 1975*

**Provvedimenti per lo sviluppo economico dei comuni i cui territori siano compresi nel Parco nazionale d'Abruzzo e per la salvaguardia del parco**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione italiana stabilisce tra i principi fondamentali, precisamente al secondo comma dell'articolo 9, quello di tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione.

Fra i campi di più rigorosa applicazione di tale norma non v'è dubbio che debba essere compreso il Parco nazionale d'Abruzzo: negli ultimi quindici anni, infatti, le bellezze territoriali, il ricco patrimonio di flora e di fauna del Parco stesso, istituito circa cinquant'anni or sono, sono stati sottoposti ad una crescente ed indiscriminata distruzione, spesso potentemente protetta, ed il cui aspetto speculativo non può lasciare indifferente il Parlamento.

Sono state sdemanializzate grosse porzioni del Parco, senza alcuna preoccupazione del danno che ciò portava al suo equilibrio ecologico ed al suo sviluppo; ne sono stati ceduti i suoli a costruttori associati e singoli che ne hanno fatto oggetto di massicce speculazioni.

Sono state imprudentemente abbattute piante secolari per far posto a costruzioni residenziali di dubbio, per non dire nullo, valore architettonico o ambientale, ovvero per aprire strade e piste sciistiche di discesa, tali da favorire l'escursionismo automobilistico e

gli sport invernali: l'uno e l'altro assai più produttivi di danni irreparabili all'economia, alla tutela e allo sviluppo del Parco che apportatori di sostanziali benefici economici alle popolazioni dei comuni ricadenti nel territorio del Parco stesso.

Talvolta amministratori poco responsabili hanno favorito gli interessi privatistici sotto il pretesto e la « giustificazione » che tutto ciò si rendeva necessario per apportare alla depressa economia delle popolazioni un sollievo, del tutto illusorio, tuttavia, perché il richiamare e favorire l'iniziativa privata non coordinata all'interno del Parco non poteva non portare che un « turismo di rapina » che già altrove ha dimostrato la sua totale incapacità nel risolvere i problemi locali.

Senonché le cronache giornalistiche promosse, negli ultimi anni, dalle persone più sensibili alla tutela del patrimonio paesistico ed artistico hanno posto l'attenzione sul Parco nazionale d'Abruzzo, denunciando le inqualificabili manomissioni commesse a Pescasseroli, a Lecce dei Marsi ed in altre località.

Questi irreparabili danni, anche secondo i risultati della inchiesta promossa dal Ministero dei lavori pubblici, hanno d'altra parte apportato benefici irrilevanti alle popolazioni che in tali comuni risiedono e lavorano.

Contro queste denunce mai giustificazione plausibile si è levata se non affannosi, quanto maldestri, tentativi di coprire le distruzioni commesse dai privati, spesse volte con la complicità di taluni pubblici amministratori, in danno delle risorse, della conservazione e, a lungo andare, della stessa sopravvivenza del Parco.

A mano a mano che cresceva l'indignazione della pubblica opinione per la denuncia di quanto accadeva a Pescasseroli e a Lecce dei Marsi, si avviava in quei due comuni una offensiva che presentava due aspetti: da una parte si agitava lo spettro della miseria e dell'abbandono come deterrente contro le indifese popolazioni del Parco, immerse da secoli in un territorio privo di altre risorse che spingeva alla disperante emigrazione; si minacciava infatti la cessazione anche delle sporadiche occasioni di lavoro rappresentate dalle costruzioni di villette residenziali, se le popolazioni non si fossero piegate a servire con l'appoggio personale, gli amministratori pubblici e i privati speculatori. Dall'altra parte si prospettava l'attitudine del Parco ad una fiorente espansione del turismo invernale ed estivo come unica, insostituibile e sicura fonte di reddito. Si affermava, inoltre, che i pur necessari vincoli posti a tutela del Parco erano altrettanti sbarramenti contro lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate, posti per salvare un patrimonio che di nome era loro, il patrimonio del Parco, ma di fatto era di nessuno perché inutilizzabile per qualunque prospettiva di sviluppo economico e sociale.

Occorre aggiungere che, purtroppo, anche gli organi preposti alla gestione del Parco, istituita nuovamente in ente autonomo a partire dal 1950, hanno attivamente concorso, quando addirittura non ne sono stati i protagonisti, a favorire la speculazione privata, a non contrastare le crescenti richieste di sde-manializzazione di zone del Parco, a consentire la progettazione di squallidi insediamenti residenziali, i quali sono sovrapposti alle bellezze del Parco come un turpe sfregio, e sono apparsi estranei a qualunque sia pur minima preoccupazione di ricerca stilistica, di adattamento ambientale, di conciliazione delle attività turistiche con le esigenze e le finalità del Parco nazionale.

Per essere obiettivi fino in fondo, occorre anche sottolineare con la dovuta fermezza la totale indifferenza che l'amministrazione e la gestione del Parco hanno tradizionalmente espresso, fino a quelle attualmente in carica,

finalmente più sensibili, nei confronti delle comunità residenti nel territorio del Parco.

Il fatto che, secondo la tipica moda fascista sostanzialmente ripristinata con la restituzione dell'ente autonomo fatta nel 1950, la gestione del Parco fosse affidata principalmente ad esponenti della burocrazia romana, il fatto che gli stessi esperti (sebbene spesso qualificati autorevoli) fossero espressione dei Ministeri, e che i comuni del Parco fossero rappresentati nel Consiglio d'amministrazione da esponenti scelti essi stessi con criteri e poteri burocratici, senza alcun mandato di rappresentanza delle popolazioni amministrate, tutto ciò ha fatto dell'ente autonomo un corpo estraneo, spesso osteggiato dalle popolazioni residenti nel territorio amministrato, spesso ostile di fatto e non soltanto di nome.

Ne è conseguito che tutti i divieti pur conaturati all'istituzione e alla tutela di un Parco nazionale, per il modo col quale erano applicati, per la mancanza totale di « compensazioni », per le autorità e le fonti che li imponevano, per le sanzioni che li accompagnavano, erano considerati altrettanti soprusi nei confronti delle popolazioni: tanto più insopportabili, i soprusi, quanto più depresse erano e restano le condizioni economico-sociali della zona, rimasta abbandonata a se stessa ed emarginata dagli interventi già di per sé criticabili della Cassa per il mezzogiorno oltreché, naturalmente, dell'amministrazione statale.

Ad aggravare questo quadro già tanto allarmante, interveniva infine la triste condizione delle finanze degli enti locali della zona.

I comuni proprietari di demani boschivi ricchi ed estesi non potevano utilizzarli trovandosi quindi nell'impossibilità sia di dare lavoro agli abitanti che di impinguare le proprie magrissime risorse finanziarie.

Gli abitanti, arretrati nella condizione civile come tutti i centri dell'Abruzzo, in modo particolare dell'Abruzzo interno, continuavano a restare privi di reti idriche, di reti fognanti, di strade praticabili, di mezzi di comunicazione e di trasporto efficienti. L'emigrazione, sollecitata e spinta da questo contesto socio-economico, privava le popolazioni delle energie umane più attive e produttive.

Come non giustificare in questo quadro, la attenzione posta dalle popolazioni alla calata di capitali forestieri per investimenti nelle loro zone, a Pescasseroli o a Lecce dei Marsi, qualunque fosse la natura, la finalità, la fonte degli investimenti stessi? Come, in fin dei conti, non concedere un'attenuante ge-

nerica agli stessi amministratori pubblici, dimostratisi così corrivi?

In questo quadro è venuto lentamente maturando il « problema » del Parco nazionale. Gli aspetti meno edificanti di esso sono stati come si è già detto, le speculazioni edilizie che hanno inferito in modo particolare su Pescasseroli; che hanno aggredito le immediate vicinanze dei limiti esterni del Parco, come è il caso del Monte Marsicano, del Monte Godio; che hanno comportato la creazione di attrezzature e impianti sportivi di massa, suscettibile di alterare irreversibilmente le risorse e le bellezze del Parco; che hanno portato alla indiscriminata apertura di strade, di piste sciistiche, di piazzole di sosta e all'avvio di tutte quelle attività connesse al moderno turismo di rapina che violentano la natura ed i suoi mirabili equilibri.

Ed è questa situazione che ha suscitato immensi echi internazionali, giacché la progressiva degradazione del Parco nazionale d'Abruzzo ha richiamato l'attenzione persino di autorevoli personalità straniere, oltretutto dei più qualificati organismi internazionali, intergovernativi e non, votati alla salvaguardia della natura, portando alla formulazione nei confronti del nostro paese di inviti ora accorati, ora perentori; ed a condannarci nello stesso modo e per le stesse considerazioni per le quali oggi è all'ordine del giorno dell'attenzione mondiale, il drammatico destino di Venezia.

Senonché, il difetto di tutti questi appelli è stato e rimane che nessuno si è dato cura di provvedere alle popolazioni locali, certamente sensibili alla salvaguardia del Parco, ma ancora più sensibili — ed è ovvio — al proprio destino e alla propria situazione economica e sociale.

Ecco perché, nello stesso momento, in cui ci accingiamo ad affrontare con la presente proposta di legge il problema del Parco nazionale d'Abruzzo, dobbiamo individuarne responsabilmente la soluzione difendendo il Parco da altri attentati, ma dobbiamo anche risolvere con decisione politica ancora più ferma, con la doverosa sensibilità democratica e con la percezione non paternalistica dei bisogni individuali e collettivi da soddisfare i problemi economico-sociali delle comunità del Parco. Se non facessimo questo, né avremmo l'appoggio delle popolazioni per combattere e vincere l'ardua battaglia contro gli speculatori e gli attentatori del Parco né avremmo la capacità di prevalere sugli amministratori di pochi scrupoli, né infine, ed è ciò che maggiormente conta, avremmo l'appoggio del-

le popolazioni; alle quali non bisogna più promettere ma bisogna assicurare, e rapidamente, un impiego razionale delle grandi risorse del Parco e sicure prospettive di un sicuro sviluppo economico.

Queste le ragioni per le quali proponiamo alla Camera dei deputati l'unità proposta di legge. I proponenti sanno che è stato già posto il problema di una legge-quadro per i parchi nazionali, per la quale, del resto, deputati di tutti i gruppi politici, nel corso della IV e V legislatura, avevano già presentato alcune proposte, ora all'esame del Parlamento. Sarebbe tuttavia un errore posporre la discussione dei problemi del Parco nazionale di Abruzzo all'approvazione della legge-quadro. Né, d'altra parte, la pur preoccupante situazione di altri parchi nazionali è plausibile motivo perché si debba soprassedere dal dettare norme, in sé e per sé urgenti, sul Parco abruzzese.

Dettando queste norme, tutto si riduce in fin dei conti ad anticipare, ed è questo lo spirito al quale ci siamo conformati, il quadro legislativo e istituzionale entro il quale si muoverà la legge-quadro sui parchi nazionali, della quale questa proposta di legge vuol essere uno stralcio finalizzato ed una ben precisa situazione.

Il provvedimento che sottoponiamo alla vostra attenzione si compone di due parti. La prima, tende a riformulare, precisare e rendere più « incisive » le norme poste a salvaguardia del Parco nazionale o concernenti l'Ente autonomo.

Nei confronti di quest'ultimo la proposta di legge procede ad una diversa costituzione degli organi ed attribuzioni di poteri, tenendo in doveroso conto la costituzione delle regioni a statuto ordinario nonché la necessità di modificare la fonte di nomina e la qualità della rappresentanza dello Stato nell'organo amministratore del Parco, in conformità ad una esigenza che va sempre più affermandosi e che al tempo stesso tende a responsabilizzare gli organi di gestione di enti pubblici, nella stessa misura in cui tende a rendere più penetrante il controllo spettante agli organi di governo, da lasciare però al di fuori della mera attività di gestione.

La seconda parte del provvedimento di legge, tende invece ad assicurare alle Comunità del Parco le condizioni e i mezzi di uno sviluppo economico democraticamente amministrati, che sia non solo compensativo dei vincoli imposti dal Parco, ma anche propulsivo di un processo autonomo di sviluppo economico e sociale.

Nel formulare le nuove proposte, si è rinunciato per motivi di brevità e anche nella prospettiva della legge-quadro per i parchi nazionali, a formulare una specie di testo unico, che pure sarebbe stato necessario, delle norme concernenti il Parco nazionale d'Abruzzo che si trovano disseminate in numerosi provvedimenti emanati tra il 1923 e il 1951.

Ciò non toglie che, per una esigenza di sistematicità, siano state riprese nell'attuale proposta di legge e nella misura strettamente indispensabile, alcune norme, opportunamente inserite in provvedimenti precedenti.

Ciò premesso, possiamo così riassumere le più importanti innovazioni introdotte dalla proposta di legge:

1) vengono ridefiniti gli scopi e le finalità del Parco nazionale;

2) anche in conformità ad un impegno assunto dal Presidente della Repubblica, viene sancita l'estensione del Parco limitatamente alle zone del Monte Marsicano e del Monte Godi. (Come è noto, è soprattutto sul Monte Marsicano, ma la prospettiva sussiste per il Monte Godi, che si è abbattuta e si abbatte la speculazione dopo che essa era stata ricacciata nelle sue più sfacciate esibizioni dal territorio del centro urbano di Pescasseroli, per effetto dell'assoggettamento del Parco ai vincoli della legge 1939 sulla tutela delle bellezze naturali);

3) si precisano, definiscono e rendono cogenti le norme concernenti le edificazioni, la formazione di piani regolatori, di programmi di fabbricazione e del piano territoriale di riassetto redatto dal Parco, onde non si lasci soluzione di continuità nella disciplina della materia e, attraverso opportuni coordinamenti con le norme della legge urbanistica-ponte, si consenta un'attività di edificazione osservante delle norme stabilite dalle leggi della Repubblica;

4) in presenza delle più recenti, « generose » concessioni fatte dall'amministrazione comunale di Pescasseroli, ed anche a parziale ristoro di passate soperchierie, si revocano tutte le sdemanializzazioni o le concessioni in uso di terreni demaniali ricadenti nel territorio del Parco, fatte a privati per qualunque destinazione, qualora esse non abbiano riportato l'espresso consenso dell'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo;

5) per assicurare la partecipazione delle popolazioni alla soluzione dei vari problemi concernenti la tutela del Parco, la valorizzazione delle sue risorse e lo sviluppo econo-

mico della zona, si istituisce la Comunità del Parco, costituita dai 17 comuni del Parco, amministrata dai sindaci e integrata da una rappresentanza delle minoranze politiche dei predetti comuni, opportunamente individuate. La Comunità, che sarà provvista di mezzi propri, avrà poteri di promozione turistica ed economica (anche attraverso l'elaborazione di un proprio piano industriale di sviluppo) e di consultazione o di concerto con organi dello Stato e degli altri enti territoriali e dell'Ente Parco;

6) si attribuisce all'Ente autonomo del Parco, fornendogli i necessari mezzi finanziari, la potestà di acquistare, assumere in gestione o affittare terreni e boschi di proprietà altrui, compresi nel territorio del Parco, necessari per il conseguimento dei suoi fini istituzionali e gli si concede il potere di intervento diretto inteso a limitare, e quando possibile ad eliminare, i danni prodotti dalle violazioni dei vincoli previsti dalla legge.

Per sommi capi, questa è la parte, come si diceva, riservata alle funzioni dell'Ente e agli scopi del Parco, che notoriamente suona meno accetta alle popolazioni locali, se disgiunta da provvidenze concernenti il loro sviluppo economico.

La seconda parte del provvedimento, invece, è destinata ad assicurare tale sviluppo. Ad esso si provvede devolvendo al CIPE come naturale organo della programmazione economica, il compito di definire ed organizzare un sistema integrato di interventi, investimenti ed agevolazioni finanziarie, attraverso:

1) la redazione di un programma pluriennale di sviluppo della zona ricompresa nel territorio destinato al Parco, capace di coordinare le opere previste con i corrispondenti finanziamenti, pur essi da individuare (vari Ministeri, Cassa per il mezzogiorno, altri Enti pubblici);

2) la predisposizione di un sistema di incentivi diretti a favorire ed a realizzare le scelte operate dal piano di sviluppo della Comunità del Parco;

3) la previsione di uno specifico programma di contributi finanziari, anche a fondo perduto, destinati alle localizzazioni produttive ed infrastrutturali esterne al Parco individuate dagli strumenti urbanistici generali di Comuni e Comunità montane gravitanti intorno al territorio protetto.

A completare tale quadro, le Regioni a statuto ordinario competenti per territorio

avranno la facoltà di recepire nei propri piani di sviluppo le scelte che rispettivamente le riguardino dei programmi elaborati dal CIPE e di contribuire direttamente, come è auspicabile, attraverso autonomi interventi, destinando proprie risorse per l'ulteriore miglioramento delle condizioni e delle prospettive delle popolazioni del Parco.

Tralasciando la descrizione puntuale di quanto, in proposito, si definisce nell'articolo, vale solo la pena, a questo punto, di aggiungere alcune notizie su altre innovazioni introdotte della proposta di legge.

La prima è che, in conformità alla citata proposta di iniziativa parlamentare contenente norme sui parchi nazionali, della quale si è tenuto spesso conto, si sono precisate le trasgressioni o gli illeciti aventi carattere di reato, e le correlative sanzioni penali all'occorrenza inasprite.

La seconda è che si è ritenuto di dover revocare, onde non si lasciassero in materia né dubbi, né margini di potestà discrezionali, talune concessioni in uso di beni demaniali o le licenze edilizie rilasciate nel più recente periodo, quando siano state giudicate illegittime dai competenti organi o quando, per un concorso di varie circostanze, più latenti si sono dimostrati la illiceità o il carattere prevaricatorio delle concessioni o delle licenze stesse rilasciate dalle competenti autorità ed in modo particolare della amministrazione comunale di Pescasseroli.

Fra queste, è tipico il caso dei circa 100 ettari di demanio comunale concessi in uso per 29 anni con patto di rinnovo ad una delle società turistiche operanti nella zona, provvedimento adottato dal comune di Pescasseroli, successivamente annullato dall'autorità tutoria, e da ultimo confermato sebbene ridimensionato.

Onorevoli colleghi! Dall'esposizione che precede emerge chiaro il duplice obiettivo che speriamo di conseguire con la presente proposta. Esso è, come è già stato più volte rilevato, di conciliare una più rigorosa salvaguardia del Parco nazionale d'Abruzzo con una più garantita, efficiente ed operante

promozione da parte dello Stato, dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni del territorio.

Queste vanno liberate dalla mortificante alternativa di soggiacere ai ricatti della speculazione fondiaria ed immobiliare, combattendo ignare l'interesse pubblico e il loro stesso interesse ad uno sviluppo economico e sociale che sia duraturo; ovvero di abbandonare la loro terra in cerca di lavoro in altre lontane regioni del paese o, come più spesso e più dolorosamente accade, fuori dai nostri confini.

Ambedue queste esigenze sono civili, democratiche, responsabilmente poste alla classe politica. E mal si tollererebbe l'eccezione della irreperibilità del bilancio statale dei fondi, che pure sono necessari per soddisfarle, ovvero della disparità di condizioni che si verrebbe a creare con altri parchi nazionali e le relative popolazioni.

I proponenti della presente proposta di legge, hanno avvertito solo il dovere politico di dare uno sbocco alla mobilitazione dell'opinione pubblica che associazioni come « Italia Nostra » e il « World Life », per non parlare del Consiglio nazionale delle ricerche, hanno intrapreso, del tutto disinteressatamente, contro potenti interessi coalizzati; hanno avvertito la necessità di sollecitare o incoraggiare l'opera già intrapresa da taluni organi della amministrazione pubblica e dai loro tecnici, come la direzione generale urbanistica del Ministero dei lavori pubblici, il CIPE, le regioni; hanno avvertito contemporaneamente l'altro responsabile dovere politico di affrontare con gradualità, e in fin dei conti con modestia, molta modestia di mezzi, un problema la cui mancata soluzione e il cui progressivo deterioramento è riconosciuta causa di critiche per il nostro paese, soprattutto è riconosciuta causa di degradamento di una delle sue tante bellezze tutte esposte alla insidia della speculazione.

È con questo spirito che vi sottoponiamo la nostra proposta di legge, aperti ad ogni emendamento che ne sia migliorativo, ma pieni di speranza nella sua approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il Parco nazionale d'Abruzzo è istituito allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora, di conservare le speciali formazioni geologiche nonché il paesaggio, di promuovere, favorire e guidare le attività e le visite turistiche, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente.

Tali confini si intendono sempre essere quelli delimitati dalla linea di ampliamento riportata sulla carta di cui al precedente comma e indicata in legenda come « ampliamento previsto ».

Il Parco nazionale d'Abruzzo è gestito dall'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo, ai sensi e per gli effetti della legge 12 luglio 1923, n. 1511, e modificazioni successive, della legge 21 ottobre 1950, n. 991 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, che restano in vigore, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

L'ente è persona giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La vigilanza sull'ente, unitamente ai poteri complementari di cui alla presente legge, potrà essere trasmessa con decreto presidenziale al Ministero dei beni culturali e ambientali, sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

### ART. 2.

È fatto divieto di usare la denominazione « Parco nazionale d'Abruzzo » per scopi commerciali o comunque per fini di lucro, al di fuori delle finalità istituzionali direttamente perseguite dall'ente nel settore propagandistico, divulgativo e turistico.

### ART. 3.

Nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla presente legge, l'ente ha facoltà di apporre in tutti i casi in cui lo ritenga necessario, tabelle segnaletiche di confine, di indicazione, o di avviso, in esenzione da qualsiasi autorizzazione o tributo.

L'ente ha inoltre facoltà di modificare la segnaletica stradale per esigenze particolari, e di imporre divieti di transito, divieti di sosta e limiti di velocità, per i mezzi motorizzati di qualsiasi genere ovvero per i mezzi a trazione animale. Nella delimitazione delle zone di cui al primo comma, l'ente si uniforma alle direttive del piano di riassetto territoriale di cui al successivo articolo 10.

#### ART. 4.

Il regolamento di cui al successivo articolo 5 delimita le zone in cui sono ammesse, singolarmente o promiscuamente, le attività turistiche, agricole e silvopastorali, facendo sempre salvi gli usi civici.

L'esercizio delle predette attività avviene sotto il controllo dell'ente.

I limiti e l'oggetto dell'attività di controllo, sono stabiliti dal regolamento di cui al primo comma.

#### ART. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento d'esecuzione.

Il regolamento sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dell'ente parco al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della comunità di cui al successivo articolo 12.

#### ART. 6.

Al di fuori dei centri abitati del parco, perimetrati ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 non potranno essere rilasciate licenze edilizie, intrapresi i lavori ed attuati interventi che comunque modifichino la morfologia dei suoli, o costruzioni o edificazioni, senza la preventiva autorizzazione dell'ente, che deve sempre pronunciarsi entro 60 giorni dalla richiesta.

L'ente avrà la facoltà di negare le richieste autorizzazioni, quando si tratta di opere incompatibili con le direttive del piano territoriale di cui al successivo articolo 10, ovvero suscettibili di alterare il paesaggio e l'ambiente del parco, o di impedirne e comprometterne la buona conservazione.

Contro il provvedimento dell'ente è dato ricorso al CIPE, il quale decide in via definitiva.

Fino a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il competente organo regionale controllerà le licenze edilizie concesse nel territorio del parco, anche al di fuori dei centri abitati di cui al primo comma, ne promuoverà la revoca ad opere delle competenti autorità qualora esse siano in contrasto con leggi o regolamenti, avvalendosi dei poteri contemplati dagli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificati dagli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, o dei poteri delle norme urbanistiche regionali, anche ai fini della sospensione dei lavori e della demolizione delle opere.

ART. 7.

Le amministrazioni e gli enti pubblici che debbono svolgere, in esecuzione dei loro compiti istituzionali, attività destinate ad incidere in qualsiasi modo sull'assetto territoriale del parco, sono obbligate a richiedere la preventiva autorizzazione dell'ente, a rispettare le cautele che esso riterrà di dover prescrivere o ad attendere, qualora il caso ricorra, la definizione della controversia ai sensi del 3° comma, prima di dare inizio alla loro attività. La norma non si applica ad interventi da considerare urgenti e indifferibili per stato di pericolo o a causa di calamità ovvero per il ripristino di pubblici servizi interrotti.

Alle richieste di autorizzazione l'ente risponderà entro 60 giorni.

Gli assessorati preposti al turismo delle regioni abruzzese, molisana e laziale, gli enti provinciali del turismo e le aziende autonome di soggiorno e turismo di province e comuni ricadenti nel territorio del parco, devono esercitare la loro attività di promozione turistica in tale territorio di concerto con l'ente, al quale possono delegare proprie funzioni.

Il CIPE decide le eventuali controversie insorte con le pubbliche amministrazioni e loro organi periferici per diniego di autorizzazioni o contestazioni, sentite le parti.

ART. 8.

I terreni e boschi appartenenti al patrimonio indisponibile delle regioni Abruzzo, Molise e Lazio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quelli rimasti in proprietà o successivamente al 16 maggio



1970 acquistati dall'azienda di Stato per le foreste demaniali, quando ricadano all'interno del territorio del parco delimitato dall'allegata carta topografica, sono trasferiti nel patrimonio indisponibile dell'ente gestore, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro i 6 mesi successivi, l'azienda di Stato e le regioni suddette procederanno alle consegne relative, comprendendovi anche i fabbricati, le relative pertinenze e gli impianti insistenti sui terreni.

L'ente assumerà alle proprie dipendenze le guardie giurate che ne facciano richiesta, in servizio nelle proprietà dell'azienda di Stato oggetto del trasferimento, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del trasferimento.

Alle guardie giurate di cui al precedente comma, saranno conservati lo stato giuridico, il trattamento economico, e mediante apposita convenzione tra l'azienda e l'ente il trattamento previdenziale e assistenziale attribuiti al momento del passaggio alle dipendenze dell'ente.

L'equiparazione al restante personale dell'ente avverrà sulla base del regolamento organico di questo, conservandosi alla persona i migliori trattamenti eventualmente goduti.

Le regioni Abruzzo, Molise e Lazio sono tenute a trasferire al patrimonio indisponibile dell'ente i terreni e boschi, ricadenti nel territorio del parco, da esse acquistati o in qualunque forma ad esse pervenuti a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 9.

Entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE approverà un programma quinquennale di interventi, vincolante per la pubblica amministrazione, volto alla promozione economica dei comuni ricadenti nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo anche a compensazione dei vincoli derivanti dalla tutela del parco.

Il piano di intervento contemplerà:

1) la creazione di cantieri di lavoro, che saranno affidati in gestione all'ente, allo scopo di eseguire opere di risanamento o riqualificazione dell'ambiente, con particolare riferimento all'inerbimento o rinverdimento delle scarpate e dei margini stradali, alla sistemazione del fiume Sangro e delle rive del lago di Barrea;

2) la dotazione dei centri urbani esistenti nel parco, di reti idriche e di reti fognanti provviste di impianti per la depurazione delle acque di scolo, nonché la sistemazione delle strade interne ed il disinquinamento delle falde freatiche del comprensorio;

3) l'interramento delle linee telefoniche ed elettriche aeree esistenti nel territorio del parco;

4) l'incentivazione nei comuni ricadenti nel territorio del parco, mediante la concessione di agevolazioni fiscali e creditizie e di contributi a fondo perduto per la costruzione ed il miglioramento delle attrezzature ricettive tradizionali di livello medio (pensioni, locande, rifugi-albergo) nonché di aree attrezzate per campeggi, gli autostelli, di villaggi-albergo e di villaggi turistici, secondo le indicazioni e le priorità fissate dal piano territoriale di cui all'articolo 10;

5) il risanamento degli abitati ed il restauro di costruzioni, nell'intento di valorizzare l'architettura locale tradizionale;

6) l'incentivazione di nuove attività produttive nel settore artigianale, commerciale e dell'industria leggera, o l'ammodernamento di quelle esistenti, per la creazione di nuovi posti di lavoro equamente distribuiti nel territorio del parco, con particolare attenzione alle forme consortili di produzione e distribuzione di beni e servizi.

L'ente parco può assumere in gestione temporanea i terreni comunali a destinazione silvopastorale corrispondendo ai comuni proprietari un adeguato canone in denaro, fermo restando il libero godimento degli usi civici.

La determinazione del canone sarà proposta al CIPE da una commissione arbitrale, composta dal presidente della comunità del parco o da un suo delegato designato dalla assemblea della comunità stessa dal rappresentante dell'ente e da un funzionario del CIPE stesso.

La concessione del canone sarà disposta con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti di uno stanziamento annuo di 450 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del predetto ministero.

Il canone corrisposto ai sensi dei precedenti commi dovrà essere utilizzato dai comuni beneficiari esclusivamente per il finanziamento di spese in conto capitale.

L'eventuale differenza non ripartita sarà attribuita alla comunità di cui al successivo articolo 12.

## ART. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano territoriale di coordinamento esteso a tutto il territorio del parco di cui nell'allegata carta topografica. Il piano contiene l'indicazione vincolativa delle destinazioni di uso dei territori interessati, con particolare riferimento alla localizzazione delle attrezzature di cui al punto 4 dell'articolo 9.

Detto piano prevede la delimitazione delle seguenti zone:

1) zone di riserva integrale, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità fatti salvi gli interventi indispensabili per la migliore tutela e la ricostituzione degli equilibri naturali.

2) zone di riserva generale, nelle quali sono rigidamente limitate le forme di utilizzazione dei beni ambientali, sotto il controllo dell'ente parco;

3) zone assegnate alle attività agrosilvopastorali, in cui la tutela dei valori ambientali è compatibile con determinate e disciplinate attività di sfruttamento delle risorse;

4) zone assegnate alle attività turistiche, dove sono previste le attrezzature strettamente funzionali alla fruizione dell'ambiente da parte dell'intera collettività.

Nelle zone suddette vigono i divieti e le limitazioni di cui al successivo articolo 23, salve le deroghe eventualmente concesse a norma del penultimo comma di tale articolo. Il regolamento esecutivo può prevedere, per le zone di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma, un'integrazione e specificazione dei divieti di cui all'articolo 22 della presente legge, particolare riferimento alle utilizzazioni agrarie e alle attività silvopastorali.

Il Ministero dei lavori pubblici dovrà preventivamente sentire il parere della comunità del parco, delle regioni Abruzzi, Molise e Lazio, ciascuna per territorio di propria competenza, nonché del Ministero dell'agricoltura.

Se non espressi entro 90 giorni dalla data della richiesta, i pareri si intendono favorevoli.

Entro 24 ore dall'adozione, copia del piano è esposta all'albo dei comuni territorialmente interessati dal parco. Enti pubblici e privati possono presentare osservazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del piano.

ART. 11.

Entro 15 mesi dalla definitiva approvazione del piano territoriale di coordinamento, la comunità del parco disciplina con proprio piano lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali e delle attività turistiche nelle zone di cui ai nn. 3 e 4 del secondo comma del precedente articolo, nel rispetto delle linee generali del piano di coordinamento, delle indicazioni contenute in proposito dal regolamento esecutivo della presente legge, ed in armonia con il programma di interventi di cui al precedente articolo 9.

Il piano della comunità può prevedere l'allestimento di opere ed impianti atti a favorire le attività suddette. Sono salve le competenze autorizzative in ordine al piano spettanti agli organi regionali, da esercitarsi di concerto tra le regioni abruzzese, molisana e laziale entro due mesi dall'adozione del piano stesso da parte dell'organo deliberante della comunità.

Entro 6 mesi dall'approvazione del piano della Comunità del parco il CIPE predisponde un programma di incentivi ed agevolazioni finanziarie alle realizzazioni indicate nel piano stesso.

ART. 12.

Gli strumenti urbanistici regionali e di comunità montane dovranno adeguarsi alle linee del piano territoriale del parco entro due anni dalla sua approvazione. In tale intervallo di tempo il piano in questione vale come limite invalicabile per gli interventi ed i programmi delle pubbliche amministrazioni il cui territorio risulta investito, in tutto o in parte dal Parco nazionale di Abruzzo.

Le regioni e le comunità montane possono concorrere con autonome misure finanziarie alla realizzazione dei piani della comunità del parco.

ART. 13

Nel senso e secondo le modalità di cui al regolamento esecutivo della presente legge, i competenti organi statali, regionali o degli altri enti locali eserciteranno i poteri autorizzativi previsti dalle vigenti leggi in ordine alle diverse attività esperibili nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo.

Il regolamento stabilisce inoltre gli *standards* edilizi massimi adottabili nelle diverse zone individuate dai punti 3 e 4 del piano di cui all'articolo 10.

#### ART. 14.

Il CIPE, entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di incentivazione e di agevolazione finanziaria inteso a favorire quelle realizzazioni previste dagli strumenti urbanistici generali dei comuni e delle comunità montane inserite parzialmente nel parco, ove tali realizzazioni non siano in contraddizione con le finalità del parco stesso e comunque non turbino irreversibilmente il quadro ambientale dell'intero comprensorio.

Le regioni abruzzese, molisana e laziale, oltre ad intervenire con proprio parere consultivo nell'apprestamento del piano di cui al precedente comma, possono dar seguito a propri programmi integrativi nello stesso ambito territoriale, osservando i medesimi limiti generali sopra indicati.

#### ART. 15.

La formulazione del piano territoriale di coordinamento di cui al precedente articolo 10, seguirà le procedure fissate negli articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

Gli strumenti urbanistici dei comuni compresi nei territori del parco dovranno essere uniformati alle indicazioni del piano di cui all'articolo 10 entro due anni dalla sua entrata in vigore.

I comuni del parco sprovvisti di strumenti urbanistici entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano programmi di fabbricazione contenenti previsioni di sviluppo conformi al piano territoriale.

Qualora i comuni non provvedano entro i termini indicati, procederanno di ufficio gli assessori all'urbanistica delle regioni competenti per territorio.

Tra la data di adozione del piano territoriale di coordinamento e la approvazione degli strumenti urbanistici di cui ai commi precedenti le misure di salvaguardia ai sensi della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e relative al piano territoriale sono obbligatorie.

ART. 16.

Il programma di cui all'articolo 9 sarà elaborato dal segretario generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, previa consultazione delle comunità del parco e dell'ente gestione.

La sua approvazione da parte del CIPE avrà luogo previo parere dei presidenti delle regioni abruzzese, molisana e laziale, ciascuno per la parte riguardante il rispettivo territorio.

I pareri dei presidenti delle regioni sopra indicate si intendono positivamente espressi se non ammessi entro 30 giorni dalla ricezione del piano.

ART. 17.

Il finanziamento del programma di cui all'articolo 9 avverrà mediante costituzione di un fondo costituito:

a) da un contributo straordinario dello Stato di lire 10 mila milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica in ragione di 2 mila milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1981;

b) dal prelevamento, sugli stanziamenti per spese in conto capitale iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste, della pubblica istruzione, del turismo e della sanità, dei fondi che, secondo le previsioni di spesa di ciascun ministero, sarebbero impiegati ogni anno nei comuni del parco per nuove iniziative od opere contemplate dall'articolo 9 per un totale complessivo, nel quinquennio, non inferiore a 5 miliardi di lire.

Sulla base delle proposte dei competenti ministri, il CIPE determina l'ammontare annuo da destinare al finanziamento in programma;

c) dal concorso della Cassa per il mezzogiorno, per l'esecuzione di nuove opere o la realizzazione di nuove iniziative comprese tra quelle contemplate dall'articolo 9, di 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1981, comprensivi di contributi a fondo perduto e di concorso negli interessi.

Il contributo annuale dello Stato all'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo è elevato a lire 500 milioni per l'esercizio 1976 e a lire 650 milioni a partire dall'esercizio 1977.

## ART. 18.

I comuni di Bisegna, Villalago, Scanno, Pescasseroli, Opi, Civitella Alfedena, Villetta Barrea, Barrea, Scontrone, Alfedena, Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Filignano, Valle Rotonda, San Biagio Saracinisco, Picinisco, Settefrati, San Donato Val di Comino, Alvito, Campoli Appennino, Pescosolido, Balsorano, Villavallelonga, Collelongo, Lecce dei Marsi, Gioia dei Marsi, ricadenti nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo, sono costituiti in Comunità del parco.

Sono organi della Comunità del parco: a) il presidente; b) la giunta; c) l'assemblea; d) il collegio dei revisori dei conti.

Fanno parte dell'assemblea, che delibera sempre a maggioranza assoluta e con la presenza dei due terzi dei membri in prima convocazione e della metà più uno nella successiva: 1) i sindaci dei comuni o i loro delegati; 2) due membri per ciascuno dei consigli comunali del parco, di cui uno ed uno rispettivamente prescelti in rappresentanza delle maggioranze e minoranze consiliari. La designazione dei membri viene effettuata su proposta di una rosa di nominativi da parte dei gruppi consiliari regionali, dai rispettivi presidenti regionali, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta, che delibera a maggioranza assoluta e con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, è composta dal presidente, dal vice presidente, da eleggersi tra i membri di cui al punto 2 del precedente comma, e di tre membri, di cui due eletti tra i sindaci ed uno tra i consiglieri comunali di cui allo stesso punto 2.

L'assemblea della comunità:

a) elegge il presidente, il vice presidente e gli altri membri della giunta;

b) approva il programma di attività della comunità, il bilancio ed il rendiconto consuntivo;

c) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

d) delibera sulle ulteriori iniziative che intendesse adottare per lo sviluppo economico e la valorizzazione dei comuni ricadenti nel Parco nazionale d'Abruzzo, da finalizzare con mezzi propri;

e) delibera sulle quote di partecipazione dei comuni alle spese della comunità, in misura proporzionale per metà al numero degli abitanti e per metà al canone corrisposto ai sensi del precedente articolo 9;

f) approva il piano di cui al precedente articolo 11.

La Giunta esegue le deliberazioni dell'assemblea, vigila sull'esecuzione del programma di cui all'articolo 9 e, in caso di assoluta urgenza adotta le decisioni dell'assemblea salva ratifica di questa nella prima seduta successiva.

Il presidente convoca la giunta e l'assemblea su deliberazione della giunta o su richiesta di tanti membri dell'assemblea quanti ne compongono le minoranze. Il presidente rappresenta la comunità. Ad assolvere le funzioni di segretario della comunità sono chiamati a turno semestrale in ordine decrescente per numero di abitanti dei rispettivi comuni, i segretari comunali.

Le cariche della comunità sono a titolo gratuito. È vietato corrispondere gettoni di presenza o comunque rimborsi di spesa ai membri degli organi della comunità.

Le indennità di missione nelle misure previste dalle leggi vigenti, sono a carico delle amministrazioni nel cui interesse agiscono gli investiti di cariche della comunità.

La sede della comunità sarà stabilita presso uno dei comuni.

Al controllo degli atti della comunità provvederà la regione abruzzese, di concerto con le regioni molisana e laziale.

Il collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi, di cui uno nominato dal CIPE e gli altri due nominati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni molisana e laziale. I due membri supplenti saranno nominati, rispettivamente, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal presidente della regione abruzzese. Il presidente sarà eletto a turno tra i membri effettivi designati dalle regioni.

La comunità adotta un proprio regolamento interno, concernente anche l'amministrazione e la contabilità, che deve essere approvato dai consigli dei comuni del parco ed assoggettato al solo visto di legittimità del Ministro dell'interno, che si intende apposto ove non venga deliberato entro un mese dalla comunicazione ad opera del presidente della comunità, da farsi subito dopo l'approvazione dei consigli comunali.

Le spese dei comuni del parco per la partecipazione alla comunità, sono classificate obbligatorie.

Il presidente, la giunta, e l'assemblea della comunità hanno facoltà di inviare il presidente e il direttore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo a fornire i chiarimenti intorno all'attività ed ai pro-



grammi dell'ente od a partecipare a riunioni intorno a problemi concernenti i bisogni dei comuni del parco e delle relative popolazioni.

I membri dell'assemblea e del collegio dei revisori della comunità durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

ART. 19.

Ogni anno l'ente e la comunità coordineranno i loro programmi di attività promozionale per visite collettive del parco da parte di scolaresche, di associazioni culturali ricreative e turistiche, di organizzazioni di lavoratori e di associazioni di categoria.

Nell'esercizio di tale attività, l'ente e la comunità concerteranno le modalità di assistenza, di ospitalità e di guida dei visitatori per il miglior godimento delle risorse del parco.

Al fine di incrementare un'afflusso turistico compatibile con le esigenze di tutela, l'ente promuoverà campagne di divulgazione pubblicitaria in Italia e all'estero anche d'intesa con gli enti di turismo e le azioni autonome di soggiorno e turismo competenti per territorio.

ART. 20.

L'ente indennizzerà, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, i danni provocati ai prodotti agricoli e zootecnici dalla fauna selvatica protetta, purché sicuramente accertati, nel territorio del parco, delimitato dalla cartina allegata alla presente legge.

Nel caso di danni prodotti dall'orso marsicano, l'indennizzo potrà essere concesso anche per i danni accertati al di fuori del territorio sopra descritto. Le modalità, le condizioni ed i limiti degli indennizzi sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

ART. 21.

L'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo è autorizzato ad acquistare o ad assumere in affitto i terreni di proprietà privata ricadenti nel territorio del parco, in quanto siano ritenuti necessari ai fini dell'ente.

Nel caso di esproprio l'ente parco applica le norme contenute nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'ente ha diritto di prelazione sui terreni e sugli altri beni immobili compresi nel territorio del parco in caso di compravendita. Di ogni eventuale trasferimento per atto tra vivi deve essere data, a cura delle parti o dell'ufficiale rogante, preventiva comunicazione all'ente, pena la nullità del contratto. L'ente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro due mesi dalla comunicazione di cui sopra.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, l'ente costituirà un fondo con l'accantonamento annuo di una quota non inferiore a un decimo delle entrate di bilancio, oltre che da eventuali contributi di carattere straordinario concessi da altri enti pubblici, per finanziare l'acquisto o l'affitto di terreni entro il territorio del parco oppure limitrofi.

ART. 22.

In tutto il territorio del Parco nazionale d'Abruzzo, esclusi i centri abitati e le zone assegnate alle attività turistiche, agricole e silvopastorali, è assolutamente proibito, salvo il caso di speciali autorizzazioni concesse dalla direzione dell'ente a norma del regolamento e rese conformi alle direttive del piano territoriale di riassetto.

- 1) esercitare la caccia e la pesca;
- 2) raccogliere specie animali o vegetali, disturbare o danneggiare la fauna e la flora;
- 3) introdurre specie estranee di animali o vegetali;
- 4) immettere animali domestici;
- 5) introdurre cani di qualsiasi tipo, anche al guinzaglio;
- 6) abbandonare i rifiuti, causare inquinamenti del suolo, dell'acqua e dell'aria;
- 7) introdurre armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura o mezzo distruttivo;
- 8) modificare il regime e il corso delle acque;
- 9) sfruttare cave e miniere, asportare minerali;
- 10) costruire o ampliare strade o ponti;
- 11) costruire opere edilizie, manufatti ed impianti di qualsiasi genere;
- 12) allestire attendamenti o campeggi;
- 13) praticare gli sport in forma organizzata;
- 14) accendere fuochi all'aperto;
- 15) usare veicoli motorizzati al di fuori della viabilità carrozzabile ammessa dall'ente;
- 16) provocare suoni, rumori, schiamazzi, esplosioni o accendere luci;

17) sorvolare a bassa quota il territorio del parco o nelle sue prossimità;

18) organizzare manifestazioni che possono risultare di disturbo alla quiete dell'ambiente;

19) introdurre macchine fotografiche e cinematografiche per riprese a scopo di lucro;

20) svolgere attività di qualsiasi genere a scopo pubblicitario;

21) intervenire in qualsiasi altro modo contrastante con le finalità del parco.

Il regolamento del parco stabilisce quali dei suddetti divieti siano operanti nelle zone assegnate alle attività turistiche, agricole e silvo-pastorali e, previa intesa con le amministrazioni comunali interessate, nei centri abitati.

E' sempre salvo il godimento degli usi civici, esercitato secondo le modalità di cui al regolamento esecutivo.

#### ART. 23.

Ove la soprintendenza competente non proceda nel termine di cinque mesi dalla richiesta scritta dall'ente parco, questo può sostituirsi a quella nel dichiarare un determinato sito ricadente nel territorio del parco a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del suo regolamento esecutivo emanato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

#### ART. 24.

Chi contravvenga ai divieti di cui all'articolo 22 è punito con una ammenda da lire 10.000 a 100.000 ove trattisi delle infrazioni di cui ai punti 5, 6, 14, 15 e 16; con una ammenda da lire 15.000 a 450.000 ove trattisi delle infrazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 7, 9, 13, 18, 19, 20 e 21; e con un'ammenda da lire 150.000 a 1.000.000 ove trattisi delle infrazioni di cui ai punti 1, 8, 10, 11, 12 e 17.

Nel caso di pesca non consentita si applica un'ammenda da lire 15.000 a lire 450.000. Le modalità di irrogazione delle ammende e i criteri che presiedono all'applicazione discrezionale dell'ammontare della somma entra il minimo ed il massimo previsto dalla presente legge, sono stabiliti dal regolamento esecutivo.

L'ammenda è comminata dal direttore a norma del regolamento, ed è raddoppiata in caso di recidiva.

È ammessa la conciliazione e l'oblazione immediata a favore dell'ente per una somma non inferiore alla metà del massimo previsto per ogni contravvenzione, su domanda della parte interessata e salvo il caso di recidiva reiterata.

I proventi delle contravvenzioni, anche non conciliate, vengono interamente devoluti all'ente.

I contravventori colpevoli di ferimento, uccisione o cattura di animali selvatici sono puniti altresì con l'arresto da 15 a 90 giorni.

Su richiesta della direzione dell'ente, gli organi e gli agenti di polizia giudiziaria provvedono a quanto necessario per l'applicazione della precedente norma.

L'ente dovrà comunque confiscare, anche a mezzo della forza pubblica se necessario, tutti i corpi del reato.

Le ammende per le infrazioni ai diritti previsti dal regolamento nelle zone di cui al precedente articolo 4, primo comma, sono applicate secondo le modalità di cui al regolamento esecutivo.

#### ART. 25.

Constatata una violazione da parte di privati ai punti 8, 9, 10 ed 11 dell'articolo 22, l'ente parco con atto motivato ingiunge la sospensione dei lavori, la demolizione di quanto costruito in violazione, la riduzione in pristino a spese del responsabile.

Sono solidamente responsabili per le spese il committente dei lavori e chi li ha eseguiti.

Trascorsi novanta giorni dall'atto ingiuntivo senza che i responsabili delle violazioni suddette abbiano dato inizio ai lavori di riduzione in pristino, la direzione del parco può procedere direttamente servendosi del personale e delle attrezzature del comune competente per territorio, o delle comunità del parco o facendo ricorso a manodopera specializzata all'uopo assunta a spese dei responsabili di cui a precedenti commi. Nel caso di interruzione non motivata di tali lavori, la direzione del parco può procedere nei modi suddetti trascorsi quindici giorni.

Chiunque commetta contravvenzione ai punti 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 22 è punito con l'arresto da 15 a 120 giorni, secondo l'ottavo comma del precedente articolo e la confisca, a favore dell'ente, dei veicoli, strumenti materiali o animali, impiegati per le trasgressioni.

ART. 26.

Sono estese all'ente parco tutte le esenzioni fiscali ammesse dal regio decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2258.

ART. 27.

L'eventuale abbattimento o cattura degli animali selvatici presenti nel parco è rimesso alla disciplina dettata dal regolamento esecutivo.

ART. 28.

La sorveglianza sul parco e l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari ad esso relative sono affidate in via prioritaria alle guardie del parco, alle quali sono estese, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti le guardie zoofile dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, di cui alla legge 12 giugno 1913, n. 611, e modificazioni successive, ed alla legge 19 maggio 1954, n. 303.

È fatto obbligo a tutti gli agenti della forza pubblica di far rispettare le norme della presente legge.

ART. 29.

Sono organi dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) la giunta esecutiva;
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 30.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo è costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste ed ha durata triennale.

Ne sono membri:

- 1) il presidente dell'ente, prescelto tra personalità illustri che si siano distinte nel campo della conservazione della natura;
- 2) un componente di ciascuno dei seguenti Consigli superiori, designati dai rispettivi presidenti: lavori pubblici, agricoltura, istruzione nonché un membro del Consiglio superiore delle ricerche, delegato dal rispettivo presidente;

3) un rappresentante per ciascuna delle regioni abruzzese, molisana e laziale, eletti dai rispettivi consigli regionali;

4) il presidente e il vice presidente, un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza, della Comunità del parco;

5) un esperto di ecologia, uno di botanica, uno di zoologia, uno di geologia, uno di problemi urbanistici, uno di discipline economiche ed uno di discipline giuridiche, scelti tra i titolari od assistenti delle relative cattedre universitarie designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

6) un rappresentante del Club alpino italiano, uno dell'Associazione Italia nostra, uno dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund ed uno dell'Istituto nazionale di urbanistica;

7) il direttore dell'ente, con voto consultivo.

Non può essere eletto consigliere d'amministrazione dell'ente chi abbia rapporti o interessi di natura economica con l'ente stesso ovvero connessi al parco.

Decadono da consiglieri coloro:

a) che senza giustificato motivo restino assenti dalle riunioni per tre volte consecutive;

b) che svolgano attività in contrasto con le finalità e con i divieti dei parchi nazionali.

#### ART. 31.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno una giunta esecutiva di quattro membri, oltre il presidente, eletti rispettivamente tra quelli indicati ai punti 2, 3, 4, 5 del secondo comma del precedente articolo.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, delegandone in parte l'esercizio alla giunta esecutiva a norma di regolamento e secondo le direttive della presente legge.

Il bilancio di previsione ed i rendiconti consuntivi sono soggetti all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro del tesoro e si danno per approvati se i Ministri predetti non provvedono agli adempimenti loro demandati entro tre mesi dalla comunicazione della deliberazione del consiglio di amministrazione.

Le delibere del consiglio di amministrazione attinenti allo stato del patrimonio ed all'effettuazione di operazioni finanziarie con istituti di credito, devono essere comunicate

entro cinque giorni dall'assunzione, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che entro quindici giorni dal ricevimento può annullarle per motivi di legittimità o restituirle per il riesame con provvedimenti motivati. Decorso tale termine senza che il Ministro abbia emesso pronuncia, le delibere diventano esecutive.

#### ART. 32.

Le modalità di convocazione, riunioni e formazione della volontà del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva sono disciplinate dal regolamento esecutivo.

Nell'intervallo di tempo tra l'entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del regolamento con decreto presidenziale, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, anche per quanto riguarda la disciplina dell'attività del collegio dei revisori e del direttore soprintendente.

#### ART. 33.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo ha facoltà di delimitare brevi tratti marginali entro il territorio del parco, in cui i divieti dell'articolo 22 possono essere anche temporaneamente attenuati.

#### ART. 34.

Sono revocate tutte le sdemanializzazioni di terreni appartenenti a demani comunali, compresi nel territorio del parco, promosse dai competenti organi dei comuni del parco posteriormente al 30 giugno 1969 o non ancora approvate dall'autorità tutoria e formalmente definite alla stessa data.

Sono altresì revocate tutte le concessioni d'uso, a qualunque titolo, di terreni compresi nel territorio del parco, accordate a privati per impieghi turistico-sportivi o nei confronti delle quali l'ente si sia espresso o si esprima negativamente.

L'individuazione degli atti di sdemanializzazione o di concessioni in uso, e il conseguente annullamento delle delibere comunali sono disposti d'ufficio dai prefetti competenti per territorio, anche su segnalazione dell'ente.

ART. 35.

L'ente ha facoltà di rilevare e concedere in gestione a terzi, alberghi, alberghi-rifugio, locande e immobili da attrezzare a rifugio per lo sviluppo di attività turistiche rispettose dei fini del Parco e avente scopo di divulgazione delle sue bellezze e delle sue caratteristiche naturali.

ART. 36.

All'onere della presente legge, stabilito per l'esercizio 1976 in lire 900 milioni comprensivi del maggior contributo di 150 milioni dello Stato alla Cassa per il mezzogiorno e di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1972, si farà fronte mediante utilizzazione di pari importo del saldo attivo della gestione fuori bilancio « Gestione olio semi 1960 ».

ART. 37.

Nulla è innovato al controllo sull'ente da parte della Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 38.

Il consiglio di amministrazione dell'ente dovrà essere rinnovato entro due mesi dalla costituzione della Comunità del parco.

Il consiglio attualmente esistente continuerà ad esercitare le sue funzioni per il predetto periodo, alla cui scadenza, tuttavia, si scioglierà automaticamente.



